



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

XVII legislatura

# RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

NOVEMBRE 2016



FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS



## *INDICE*

NOTA INTRODUTTIVA .....	5
PARTE PRIMA.....	6
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate .....</b>	<b>6</b>
<b>Seconda Sezione - Nuove relazioni.....</b>	<b>8</b>
PARTE SECONDA – TABELLE .....	15
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate .....</b>	<b>15</b>
<b>Seconda Sezione - Nuove relazioni.....</b>	<b>24</b>



## Nota introduttiva

Con il presente *Focus*, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* intende dar conto delle relazioni annunciate nel **novembre 2016**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

## PARTE PRIMA

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di **novembre** 2016 si segnala:

**1. Doc. CCXLVIII, n. 1. PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Si ricorda che il comma 281 concerne l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta opzione donna), a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In particolare, la disposizione è volta a consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Inoltre, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Il documento illustra innanzi tutto il regime introdotto in via sperimentale dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e fornisce una tabella contenente i dati del ricorso all'opzione donna nel periodo 2008-2015<sup>11</sup>.

Illustra poi le modalità con le quali l'INPS monitora gli oneri previdenziali derivanti dall'attuazione di tali disposizioni e fornisce il numero delle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione e conseguito il trattamento pensionistico nel periodo 1° gennaio - 6 settembre 2016, pari a 10.336 unità (7.958 nel settore privato e 2.378 in quello pubblico), per un importo complessivo, nel periodo di riferimento, di 81.545.534 euro. Considerato che la spesa preventiva e finanziata per l'intero 2016 ammonta a 160 milioni di euro (stante un numero ipotizzato di fruitrici dell'opzione pari a 17.400 soggetti per la gestione privata e a 5.500 per la gestione pubblica), la relazione stima invece, anche sulla base delle domande giacenti, in 16.291 le opzioni prevedibili, con una spesa, al 31 dicembre 2016, pari a 102.061.534 euro.

Con riferimento all'andamento riscontrato, la relazione osserva che la modifica introdotta con il comma 281, riconoscendo un diritto soggettivo compiuto ed esercitabile in qualunque momento, ha determinato anche scelte individuali di scaglionamento del pensionamento meno precipitate rispetto a quanto originariamente previsto (circa il 50 per cento il primo anno di applicazione, in luogo del 70-75 per cento ipotizzato).

## Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di **novembre** 2016 si segnala:

Le relazioni di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”:

1. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 199 del 2016.

Infatti l'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 199 del 2016 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, inserendo i commi aggiuntivi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*.

Si ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 dispone, al comma 1, l'istituzione presso l'INPS della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso di specifici requisiti.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovrintenda una Cabina di regia; il comma 3 precisa che, ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese agricole in possesso dei necessari requisiti presentino un'istanza in via telematica, i cui elementi essenziali devono essere definiti dalla stessa Cabina di regia entro trenta giorni dal suo insediamento.

Il comma 4 prevede che la Cabina di regia svolga i seguenti compiti: a) deliberi entro 30 giorni dalla presentazione sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità; b) escluda dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdano i requisiti previsti; c) rediga e aggiorni l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne curi la pubblicazione sul sito internet dell'INPS; d) formuli proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 199 integra i compiti e le funzioni della Cabina di regia, aggiungendo al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 le lettere *c-bis*) e *c-ter*).

In particolare, la lettera *c-bis*) stabilisce che la Cabina proceda a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione.

La lettera *c-ter*) affida alla Cabina di regia l'ulteriore compito di promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale e assistenza dei lavoratori stranieri immigrati<sup>1</sup>.

Il nuovo comma 4-*quater*, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 199 del 2016, prevede che la Cabina di regia trasmetta ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis*) del medesimo comma 18.

2. La relazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 199 del 2016. Si ricorda che l'articolo 9 citato prevede, al comma 1, che al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongano congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199, un apposito piano di interventi, da adottarsi previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che preveda misure per la sistemazione logistica e il

---

<sup>1</sup> Si segnala che il comma 4-*quater* prevede che la relazione riferisca sullo svolgimento dei compiti della Cabina di regia di cui al comma 4, senza fare menzione degli ulteriori compiti ad essa affidati dal nuovo comma 4-*bis*.

supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Il comma 2 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongano congiuntamente e trasmettano alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

3. La relazione di cui all'articolo all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Si ricorda che il citato decreto legislativo istituisce, in attuazione della direttiva 2014/89/UE, un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine (articolo 1) di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

L'articolo 8 del decreto legislativo in esame, al comma 1, demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esercizio delle funzioni di Autorità competente ai sensi del decreto stesso<sup>2</sup> e ne stabilisce le attività ulteriori (comma 2) rispetto a quanto previsto dagli articoli da 9 a 11 (in materia di pubblicità e condivisione dei dati nonché di cooperazione tra Stati): in particolare, la lettera d) del comma 2 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente, relazioni annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto.

---

<sup>2</sup> Il Ministero è individuato quale Autorità competente ad attuare la direttiva 2014/89/UE ai sensi dell'articolo 13 della direttiva medesima.

4. La relazione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il decreto legislativo n. 218, che interviene in materia di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, è volto a recepire i principi della Carta Europea dei ricercatori e le migliori prassi internazionali nel settore della ricerca, armonizzando in un unico provvedimento le diverse disposizioni vigenti e svincolando le procedure per il funzionamento degli Enti pubblici di ricerca (EPR) dalla maggior parte di quelle della Pubblica Amministrazione e accostandole a quelle delle Università.

I principi generali del decreto sono rivolti a 20 enti, individuati dall'articolo 1 (ai quali l'articolo 3, comma 1, del decreto riconosce autonomia statutaria e regolamentare), 14 dei quali vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed ulteriori 6 sottoposti alla vigilanza di altre amministrazioni (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Le misure contenute nel decreto sono altresì rivolte all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca ad esso trasferite ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010<sup>3</sup>.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 218 prevede (comma 1) che gli enti oggetto del decreto recepiscano nei propri statuti e regolamenti la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE) e assicurino ai ricercatori e ai tecnologi, tra l'altro, libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.

Il comma 3 dell'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 2018, entro il mese di aprile di ciascun anno, i Ministeri vigilanti monitorino l'attuazione da parte degli Enti vigilati di

---

<sup>3</sup> Si ricorda che il decreto-legge n.78 del 2010, all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, ha soppresso l'IPSEMA e l'ISPESL e ha trasferito le relative funzioni all'INAIL, nonché all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.

quanto (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

5. La relazione di cui all'articolo 9, comma 3, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221. Si rammenta che il decreto legislativo n. 221 del 2016 reca disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. All'articolo 9, comma 3, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicuri il monitoraggio sugli effetti del decreto medesimo per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonché gli effetti sulla finanza pubblica, e invii al Parlamento una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio.

Gli obblighi di relazione previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”:

6. La relazione di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220, ove si prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. Detta relazione deve considerare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l’efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari. L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 3 dell'articolo 12. Si tratta dei decreti ministeriali e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge in

esame, rubricato “Finanziamento e Fiscalità”, che comprende gli articoli da 12 a 27. Al riguardo, si osserva che la norma non fissa un termine per l'emanazione dei suddetti decreti.

7. La relazione di cui all'articolo 31 della legge n. 220 del 2016. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali. Il comma 2 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, e prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato operi nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 di tale legge.

Il comma 3 stabilisce che l'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche nei settori della produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 220 del 2016 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

8. La relazione di cui alla legge 3 novembre 2016, n. 209, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014”. La legge, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno provveda, ai sensi dell'articolo 17,

comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al monitoraggio degli oneri conseguenti e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere. Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Obblighi di relazione di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente:

9. dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 novembre 2016, n. 211, concernente “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005”;

10. dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2016, n. 213, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011”;

11. dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2016, n. 215, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009”.

## PARTE SECONDA – TABELLE

## Prima Sezione - Relazioni annunciate

## A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI  
DIPARTIMENTI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIII- <i>bis</i> , n. 15	L. 234/2012 art. 14 co. 1 <sup>4</sup>	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea ( <i>terzo trimestre 2016</i> )	27/10/2016 03/11/2016 n. 715 <sup>5</sup>	Tutte	Trimestrale

<sup>4</sup> La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. L'articolo 14, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei sulla base delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, co. 1, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. b), della legge n. 234 del 2012.

<sup>5</sup> Inviato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Doc. CXXI, n. 4</b>	L. 80/1999 art. 1 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia <i>(anno 2015)</i>	04/11/2016 10/11/2016 n. 721	3 <sup>a</sup> Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	Annuale
<b>Doc. LXXXI, n. 4</b>	L. 180/1992 art. 1 co. 3	Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale <i>(anno 2015)</i>	11/11/2016 16/11/2016 n. 725	3 <sup>a</sup>	Annuale



## MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Doc. CCXLIV, n. 1</b>	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. a) <sup>6</sup>	Spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2017	02/11/2016 16/11/2016 n. 725	4 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 20 ottobre <sup>7</sup>
<b>Doc. CCXLV, n. 1</b>	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. b) <sup>8</sup>	Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi (anno 2015)	02/11/2016 16/11/2016 n. 725	4 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 20 ottobre <sup>9</sup>

<sup>6</sup> Il comma 1 dell'articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

<sup>7</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

<sup>8</sup> Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

<sup>9</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Doc. CCXLVI, n. 1</b>	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. c) <sup>10</sup>	Relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinate alla difesa nazionale (anno 2015)	02/11/2016 16/11/2016 n. 725	4 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 20 ottobre <sup>11</sup>
<b>Doc. CCXLVII, n. 1</b>	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. d) <sup>12</sup>	Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture (anno 2015)	02/11/2016 16/11/2016 n. 725	4 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 20 ottobre <sup>13</sup>

<sup>10</sup> Programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale e relativa attività contrattuale -Allegata al ddl di bilancio . L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 436 del 1988. L'articolo 4, comma 2, lett. a) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha novellato l'articolo 536 del codice prevedendo che, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento l'aggiornamento della documentazione comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

<sup>11</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

<sup>12</sup> Stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 958 del 1986. L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 958/1986, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 840, del medesimo Codice.

<sup>13</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Doc. CLXXXIII, n. 4</b>	L. 209/2000 art. 6 co. 1	Stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati <i>(Aggiornata al giugno 2016)</i>	28/10/2016 08/11/2016 n. 716	3 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 30 settembre
<b>Doc. CII, n. 3</b>	D.LGS. 300/1999 art. 59 co. 1	Sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali <i>(anni 2017-2019)</i>	18/11/2016 24/11/2016 n. 730	6 <sup>a</sup>	Annuale 30 settembre

## MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Atto n. 873</b>	D.L. 67/1997 art. 3 co. 1	Relazioni, presentate dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2015 e finanziati con i contributi erariali di cui al medesimo articolo 3, comma 1, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana <i>(anno 2015)<sup>14</sup></i>	28/10/2016 09/11/2016 n. 719	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 7 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup>	una tantum

<sup>14</sup> Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Procedura d'infrazione n. 157/1</b>	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2016/2095, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - concernente il mancato recepimento delle decisione quadro 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione quadro 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008*/615/GAI del Consiglio, note come "decisione di Prum" <sup>15</sup>	11/11/2016 15/11/2016 n. 723	1 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup>	Eventuale

<sup>15</sup> Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 877	L. 845/1978 art. 20 co. secondo <sup>16</sup>	Stato e previsioni delle attività di formazione professionale (anno 2015)	15/11/2016 17/11/2016 n. 727	11 <sup>a</sup>	Annuale 15 ottobre
Doc. CCXLVIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 208 /2015 art. 1 co. 281 <sup>17</sup>	Stato di attuazione della sperimentazione della cosiddetta "Opzione donna" (aggiornata al 30 settembre 2016)	17/11/2016 17/11/2016 n. 727 <sup>18</sup>	11 <sup>a</sup>	Annuale Entro il 30 settembre di ogni anno 30 settembre

## MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXVI, n. 4	D.L. 282/1986 art. 8 co. 5	Attività di vigilanza e di controllo degli alimenti e delle bevande in Italia (anno 2015)	11/11/2016 15/11/2016 n. 723	12 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>16</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno.

La relazione presentata per l'anno 2012 non è stata inserita nella Tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ma annunciata come atto autonomo.

<sup>17</sup> Il comma 281 concerne l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta opzione donna), a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In particolare, la disposizione è volta a consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Inoltre, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

<sup>18</sup> Sia l'annuncio che il testo del documento non danno conto dell'avvenuto concerto tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, benché il documento riporti, a pag. 3, il dettato della disposizione di cui al comma 281 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Doc. XCVII, n. 5</b>	L. 135/1990 art. 8 co. 3 <sup>19</sup>	Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV <i>(anno 2015)</i>	16/11/2016 17/11/2016 n. 726	12 <sup>a</sup>	Annuale

## COMMISSARIO AD ACTA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Doc. CCXIX, n. 5</b>	D.L. 73/2014 art. 2 co. 2 primo periodo <sup>20</sup>	Relazione sull'attività svolta, sull'entità dei lavori ancora da eseguire nonché relativa rendicontazione contabile <i>(dati aggiornati al 30 settembre 2016)</i>	07/10/2016 03/11/2016 n. 715	8 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup>	Semestrale 31 dicembre

<sup>19</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo non indica il Ministero competente per la trasmissione, ma genericamente il Governo.

<sup>20</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, ha modificato l'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2016 l'incarico del commissario.

**B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE****REGIONE LOMBARDIA E AUTORITÀ DI BACINO DEL PO**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Lombardia e Autorità di bacino del Po	Doc. CVIII, n. 4	L. 102/1990 art. 10 co. 1 <sup>21</sup>	Stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987 (anno 2015)	21/10/2016 08/11/2016 n. 716	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>21</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentino al Parlamento una relazione annuale sulla attuazione della legge.

## Seconda Sezione - Nuove relazioni

## A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>	L. 209/2016 art. 3, co. 3 <sup>22</sup>	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale
<b>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</b>	L. 220/2016 art. 12, co. 6 <sup>23</sup>	Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 220 del 2016, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.	Annuale A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 220 del 2016 entro il 30 settembre di ciascun anno <sup>24</sup>

<sup>22</sup> La legge 3 novembre 2016, n. 209, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 209: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

<sup>23</sup> L'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. Detta relazione deve considerare l'impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari. L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 3 dell'articolo 12, volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge n. 220 del 2016, rubricato "Finanziamento e Fiscalità", che comprende gli articoli da 12 a 27, per la cui emanazione non è fissato alcun termine.

<sup>24</sup> Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 221 del 2016 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti del decreto legislativo stesso per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonché gli effetti sulla finanza pubblica. Si prevede, inoltre, che il Ministero invii una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio al Parlamento.



ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>	D.LGS. 221 /2016 art. 9, co. 3 <sup>25</sup>	Relazione sugli esiti del monitoraggio sugli effetti del decreto legislativo n. 221 del 2016 per il settore marittimo, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.	Annuale
<b>Ministero vigilante</b>	D.LGS. 218 /2016 art. 2, co. 6 <sup>26</sup>	Relazione che illustra gli esiti dell'attività di monitoraggio sull'attuazione da parte degli Enti vigilati del decreto legislativo n. 218 del 2016, nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento <i>European Framework for Research Careers</i> e reca la dimostrazione dei risultati attesi.	Annuale A decorrere dal 2018, entro il mese di settembre di ogni anno
<b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>	L. 215 /2016 art. 3, co. 3 <sup>27</sup>	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale

<sup>25</sup> Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 221 del 2016 prevede che Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti del decreto legislativo stesso per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonché gli effetti sulla finanza pubblica. Si prevede, inoltre che il Ministero invii una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio al Parlamento.

<sup>26</sup> L'articolo 2, al comma 3, prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento *European Framework for Research Careers*. Il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.

<sup>27</sup> La legge 3 novembre 2016, n. 215, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 215: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b>	D.LGS. 201 /2016 art. 8, co. 2, lett. d) <sup>28</sup>	Relazione in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo n. 201 del 2016, Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.	Annuale
<b>Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'interno</b>	L. 199 /2016 art. 9, co. 2 <sup>29</sup>	Relazione sullo stato di attuazione del piano di interventi, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 199 del 2016, per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.	Annuale
<b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>	L. 213/2016 art. 3, co. 3 <sup>30</sup>	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale

<sup>28</sup> L'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, istituisce, in attuazione della direttiva 2014/89/UE, un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico. L'articolo 8, al comma 1, individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Autorità competente ai sensi del decreto stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2014/89/UE, indicandone (comma 2) i compiti, tra i quali quello (lett. d)) di relazionare annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto.

<sup>29</sup> L'articolo 9 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, al comma 1, prevede che, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongano congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199 (4 novembre 2016), un apposito piano di interventi, da adottarsi previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che i suddetti Ministeri predispongano congiuntamente e trasmettano alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

<sup>30</sup> La legge 3 novembre 2016, n. 213, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 213: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>	L. 211 /2016 art. 4, co. 3 <sup>31</sup>	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale

<sup>31</sup> La legge 3 novembre 2016, n. 211, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005, all'articolo 4, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 211: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

## B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>	L. 220/2016 art. 31, co. 4 <sup>32</sup>	Relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.	Annuale

<sup>32</sup> La legge n. 220 del 2016 introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche: il comma 4 dell'articolo 31 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014<sup>33</sup></b>	D.L. 91/2014 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014</i> art. 6, co. 4-quater <sup>34</sup>	Relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, relativo ai compiti della cabina di regia che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS ed in particolare sul risultato dei monitoraggi dell'andamento del mercato del lavoro agricolo di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma. <sup>35</sup>	Annuale

<sup>33</sup> Il comma 4-quater dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199. Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. (GU n. 257 del 3-11-2016).

<sup>34</sup> L'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede, al comma 2, che alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS, sovrintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

<sup>35</sup> Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 attribuisce alla cabina di regia i seguenti compiti:

- delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
- esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 6;
- redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
- c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
- c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;
- d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.



**Ultimi fascicoli pubblicati**

(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
- n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
- n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
- n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
- n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
- n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
- n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
- n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
- n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
- n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
- n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
- n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
- n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
- n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
- n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
- n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
- n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
- n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
- n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
- n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
- n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
- n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
- n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014
- n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014
- n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014
- n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014
- n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014